PROCURA GENERALE

Corte di cassazione



"Applicazione dell'art. 6
del decreto legislativo n. 106 del 2006"

Orientamenti in materia di "Comunicazione istituzionale su procedimenti penali da parte del pubblico ministero"

17 novembre 2026

Orientamenti in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali da parte del pubblico ministero [1]

Sommario

Premessa 2
1. La comunicazione iniziale del Pubblico Ministero 4
1.1. Considerazioni introduttive 4
1.2. Nozione di contenuto essenziale 5
1.3. Forme, modalità e linguaggio della comunicazione 6
1.3.1. La conferenza stampa 8
1.3.2. Il coinvolgimento del magistrato titolare del procedimento nella comunicazione istituzionale 9
1.3.3. Il rilascio agli organi di stampa di copia di atti di cui l'art. 114, comma 2, c.p.p. vieta la pubblicazione... 10
1.4. La comunicazione nei procedimenti riguardanti più uffici 13
2. La comunicazione da parte della polizia giudiziaria 14
3. La comunicazione di aggiornamento 15
3.1. Fonte dell'obbligo di aggiornamento 16
3.2. Modalità della comunicazione di aggiornamento 17
3.3. Perimetro temporale – diritto di rettifica – criticità di gestione del monitoraggio 18
4. Il recepimento dell'assetto comunicativo istituzionale sui procedimenti penali nei criteri organizzativi dell'ufficio 20
4.1. Quadro generale 20
4.2. Responsabilità della comunicazione istituzionale e deleghe da parte del Procuratore 21
4.3. Tracciabilità delle decisioni comunicative 22
5. Attività formative sui principi di comunicazione istituzionale sul procedimento penali a livello distrettuale ... 22
5.1. Gli incontri del dirigente dell'ufficio con la stampa 23
5.2. La comunicazione del singolo magistrato 24
6. La comunicazione delle Procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni 24
7. La vigilanza di cui all'art. 6 d.lgs. 106/2006 25

[1] Alla stesura ha collaborato il sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli.

Premessa

Questo Ufficio ha disciplinato la comunicazione istituzionale relativa ai procedimenti penali mediante gli orientamenti emanati l'8 aprile 2022.

In tale sede, si rilevava che il decreto legislativo n. 188 del 2021, recante "*Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*" era intervenuto sugli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 106/2006 modificando la disciplina delle comunicazioni da parte degli uffici di Procura relative ai procedimenti penali ed estendendo a tale materia l'ambito della vigilanza dei Procuratore generali.

Il medesimo decreto legislativo introduceva regole procedurali volte a garantire la presunzione di innocenza, aggiungendo l'articolo 115-*bis* del codice di procedura penale.

Sul tema è intervenuto successivamente il decreto legislativo n. 198 del 2024 recante "*Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*" che ha modificato l'art. 114 c.p.p. in materia di pubblicazione di atti e di immagini del procedimento penale rendendo più rigorosa la disciplina della divulgazione degli atti non più coperti da segreto istruttorio, con particolare riferimento alle ordinanze applicative di misure cautelari personali.

L'attenzione del Legislatore al tema della presunzione di innocenza e della corretta informazione sui procedimenti penali è stata recentemente confermata dalla legge 29 ottobre 2026, n. 201, che, con l'introduzione dell'art. 144-*ter* nel Codice della Privacy, ha previsto la possibilità per la persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero provvedimento di archiviazione, di chiedere alla testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica che ha dato notizia del relativo procedimento penale o di atti o

provvedimenti relativi al medesimo procedimento, di dare pubblicità dei citati provvedimenti favorevoli con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale.

Anche il Consiglio Superiore della Magistratura è nuovamente intervenuto sull'argomento con la delibera del 10 giugno 2026 recante "*l'aggiornamento delle linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una sorretta comunicazione istituzionale*" e successivamente con la delibera del 29 luglio 2026, adottata in risposta ai quesiti formulati da alcuni uffici di merito, chiarendo nell'occasione alcuni profili già affrontati della precedente delibera.

Vanno altresì segnalate le sentenze della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 12 e n. 92 del 2026 che per prime hanno affrontato il tema del rispetto della presunzione di innocenza ritenendo in entrambi i casi configurabile l'illecito di cui all'art. 2, lettera v, del decreto legislativo n. 106 del 2006 (il ricorso avverso la prima sentenza è stato discusso avanti alle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione all'udienza del 6 ottobre 2026 e la decisione non è stata ancora pubblicata).

Gli interventi richiamati rendono opportuno l'aggiornamento degli orientamenti di questo Ufficio, al fine di assicurare l'uniforme e coerente applicazione delle disposizioni in materia di comunicazione istituzionale.

Con nota del 22 giugno 2026, sono state richieste informazioni circa gli aspetti maggiormente problematici manifestati presso gli Uffici di Procura nell'applicazione delle nuove disposizioni, con particolare riferimento a:

1) criteri di riferimento nella individuazione dello specifico interesse pubblico giustificativo della comunicazione tramite conferenza stampa, con particolare riguardo a situazioni rilevanti esclusivamente in sede locale

2) modalità di comunicazione istituzionale in presenza dei divieti di pubblicazione degli atti previsti dall'art. 114 c.p.p., con particolare riferimento alla individuazione del contenuto essenziale del provvedimento quale limite esterno alla diffusione dell'informazione

3) modalità di coinvolgimento nella comunicazione istituzionale del magistrato titolare del procedimento

4) problematiche relative all'assetto del sistema comunicativo istituzionale sui procedimenti penali e soluzioni adottate con i criteri organizzativi, con particolare riferimento a:

- delega da parte del Procuratore della Repubblica
- tracciabilità e conservazione dei comunicati, degli atti relativi alle conferenze stampa e delle eventuali deleghe alla polizia giudiziaria
- monitoraggio dello stato dei procedimenti ai fini dell'effettività e continuità della protezione reputazionale;

5) problematiche relative alla comunicazione "di aggiornamento", sia quanto a struttura della comunicazione in questione, che all'organizzazione per la sua adozione;

6) attuazione, all'interno degli uffici territoriali e dei distretti, di attività formative e circolazione delle informazioni sui principi della comunicazione istituzionale su procedimenti penali, con indicazioni di possibili soluzioni evolutive ad integrazione dell'attività di formazione svolta dalla Scuola Superiore della Magistratura, eventualmente inclusive di attività di supporto ai singoli magistrati per una corretta comunicazione individuale se riferita, anche sui social media, ad aspetti professionali ed al procedimento penale in genere.

I presenti orientamenti, seguendo la prassi ormai consolidata, vengono elaborati sulla base delle soluzioni prospettate dalle SS.LL. nelle risposte alla nota del 22 giugno 2026 ed aggiornano i precedenti orientamenti dell'8 aprile 2022, sostituendoli integralmente.

1. La comunicazione iniziale del Pubblico Ministero

1.1. Considerazioni introduttive

Va ribadito che l'informazione della pubblica opinione in una società aperta è un primario interesse della collettività e che tale onere incombe anche sul pubblico ministero. Informare l'opinione pubblica non è un diritto di libertà del magistrato del

pubblico ministero o del giudice ma è un dovere preciso dell'ufficio. Rileva condivisibilmente il C.S.M. nelle linee-guida che la comunicazione costituisce essa stessa una modalità attraverso la quale l'istituzione si presenta ai cittadini e incide, in modo talvolta profondo e durevole, sulla percezione pubblica dei fatti e delle persone coinvolte.

Occorre poi prendere atto della sollecitazione del C.S.M. a farsi carico della necessità di intendere gli obblighi comunicativi in senso dinamico, prospettiva idonea a garantire il passaggio da una tutela incentrata esclusivamente sulla presunzione di innocenza a una tutela più ampia, che include in modo espresso la protezione reputazionale della persona, riconoscendo la innegabile verità che la notizia giudiziaria diffusa nella fase iniziale delle indagini può produrre effetti reputazionali assai più rapidi e persistenti del successivo accertamento processuale. Da ciò discende la necessità di ripensare la comunicazione istituzionale introducendo una nuova forma di *prestazione informativa,* la comunicazione di aggiornamento, che si aggiunge alle già esistenti comunicazione iniziale e comunicazione reattiva (finalizzata cioè a correggere o smentire informazioni errate, false o distorte, che possono recare pregiudizio alle indagini, ai diritti delle persone coinvolte o all'immagine di imparzialità e correttezza del singolo magistrato dell'ufficio giudiziario e, nei casi più gravi, della stessa funzione giudiziaria). Collegato al profilo della protezione reputazionale è la maturazione della consapevolezza della dimensione digitale della comunicazione, e dunque della capacità della notizia – una volta diffusa – di persistere nell'etere, ambito ove pure deve esplicarsi l'aggiornamento comunicativo per garantire una tutela completa dagli effetti reputazionali della prima comunicazione.

1.2. Nozione di contenuto essenziale

Tutte le Procure generali presso le Corti di appello concordano nel ritenere che la nozione di "contenuto essenziale" comprenda l'indicazione della fase processuale, dell'Autorità giudiziaria procedente, nonché dell'esistenza e della tipologia della

misura adottata, espungendo nominativi di terzi non necessari, dati sensibili e materiale intercettato.

La comunicazione deve, altresì, richiamare la natura non definitiva dell'accertamento e la presunzione di non colpevolezza. Divergenze sono emerse in ordine alla possibilità di fornire una sintetica indicazione dei gravi indizi di colpevolezza ravvisati dal giudice.

Si ritiene che, purché sia rispettato il divieto di rappresentare come colpevole la persona sottoposta alle indagini e siano omessi i dati sensibili ed il materiale intercettato, rientrino nel contenuto essenziale della comunicazione anche la sommaria indicazione del quadro indiziario a carico dell'indagato così come delle esigenze cautelari ravvisate, nonché gli elementi difensivi addotti dall'indagato (ove sia stato già interrogato o comunque abbia esercitato attività difensiva). In difetto, l'informazione risulterebbe priva dei necessari requisiti di completezza ed efficacia, che rappresentano connotazioni inscindibili della comunicazione, da svolgersi sempre nel rispetto della dignità della persona.

1.3. Forme, modalità e linguaggio della comunicazione

Quanto al linguaggio, i Procuratori generali concordano che una comunicazione corretta debba essere caratterizzata da una esposizione sintetica, asciutta, non enfatica, non autocelebrativa, oggettivamente rappresentativa dei fatti e delle circostanze la cui divulgazione corrisponda ad uno specifico interesse pubblico, non arricchita e non filtrata attraverso considerazioni e valutazioni soggettive e personali, soprattutto se riferite ai soggetti coinvolti dalla notizia divulgata. Non possono quindi essere attribuiti ai procedimenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza, e va riservata particolare attenzione alla tutela della persona e dei dati sensibili, quali ad esempio l'indicazione della nazionalità dell'indagato se non risulti strettamente indispensabile per specifiche e motivate ragioni di interesse pubblico.

Una corretta modalità comunicativa impone poi di garantire la parità di trattamento degli organi di informazione e – quanto alle forme- di individuare nel comunicato stampa scritto l'ordinario strumento di informazione.

Tutti gli Uffici interpellati concordano infatti sul carattere eccezionale della comunicazione a mezzo della conferenza stampa, forma comunicativa utilizzabile in presenza di condizioni che è necessario specificare nel provvedimento che la indice (*infra* par. 1.3.1.).

Può dunque ribadirsi, come già osservato nei precedenti orientamenti, che in base all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 106 del 2006 soltanto la conferenza stampa deve essere motivata con atto a parte in cui si dia conto dell'interesse pubblico specificamente ravvisato che giustifica la scelta.

Non va escluso l'utilizzo di canali digitali e siti istituzionali in uso allo stesso ufficio che procede alla comunicazione, modalità che comporta significativi oneri in tema di comunicazioni di aggiornamento (*infra* par. 3.).

Quanto alle interviste ed in generale alla comunicazione diretta con il giornalista, nelle relazioni dei Procuratori generali viene evidenziato che le linee guida consiliari affermano che "*non sono di regola consentite interviste, specialmente in esclusiva, aventi ad oggetto singoli procedimenti o specifiche posizioni processuali* (*paragrafo 2, lettera c), parte II dedicata agli uffici requirenti*)" dal che taluni escludono la possibilità che prima o a margine della conferenza stampa il Procuratore (o altri magistrati che procedono alla conferenza stampa) possano rilasciare interviste, a singoli o a più giornalisti, corollario del divieto di rilasciare interviste inerenti al singolo procedimento contenuto nelle linee guida, divieto da estendersi anche alla polizia giudiziaria cui vanno impartite specifiche direttive sul tema.

Va rilevato sul punto che non pare potersi escludere la correttezza di una comunicazione diretta, in occasione di una conferenza stampa, ove si renda necessario chiarire aspetti particolari di una comunicazione istituzionale già diffusa che ha determinato dubbi interpretativi o necessità di precisazione. Salvo tale specifico caso, deve ribadirsi quanto già contenuto nei precedenti orientamenti del 2022, escludendo

che possano ritenersi lecite interviste, specialmente in esclusiva, volte alla trattazione di questioni inerenti singoli procedimenti o specifiche posizioni processuali.

1.3.1. La conferenza stampa

Tutti gli Uffici concordano che tale forma comunicativa necessiti di un provvedimento che la indice e specifichi le ragioni che la giustificano, da ravvisare nella inadeguatezza del solo comunicato stampa, per le sue modalità comunicative quale forma scritta, a fornire una compiuta informazione sulla vicenda, anche per l'impossibilità degli organi di informazione di rivolgere domande di chiarimento e dunque di garantire il soddisfacimento dell'esigenza della stampa di avere ulteriori delucidazioni. Viene ritenuto doveroso comunque, in tal caso, il rilascio congiunto di un comunicato da distribuire prima o durante l'evento. Quanto alla nozione di interesse pubblico, alcuni PG lo ravvisano anche nel caso di vicende che hanno destato notevole rilievo nell'opinione pubblica, anche a livello locale o comunque dettato "scalpore" o generato "clamore mediatico", mentre altri uffici hanno escluso che l'interesse pubblico che giustifichi la conferenza stampa possa essere integrato dalla risonanza mediatica del fatto o dalla sola gravità del fatto.

Va evidenziato a riguardo che sebbene le linee-guida consiliari non forniscano ulteriori specificazioni atte a meglio delineare la nozione di interesse pubblico specifico e concreto che deve porsi alla base dell'indizione della conferenza stampa, sembra preferibile limitarne l'ambito a situazioni in cui le caratteristiche tecniche del comunicato scritto non siano idonee, per la sua forma comunicativa, a garantire la completezza dell'informazione, pur dovendosi riconoscere (come evidenziato da alcuni P.G.) che la nozione di interesse pubblico è fortemente dipendente dalla specificità del territorio cui la notizia si riferisce, dalle caratteristiche della criminalità locale e dalla sensibilità della collettività locale rispetto alla materia cui il procedimento attiene; senz'altro l'interesse può rinvenirsi per il caso di indispensabilità della diffusione della notizia per la prosecuzione delle indagini, per sensibilizzare

l'opinione pubblica, stimolare la collaborazione dei cittadini ed acquisire elementi di maggiore conoscenza su fatti determinati, rilevanti a fini investigativi.

Vi è assoluta concordia sul fatto che l' "interesse pubblico" possa sussistere anche per notizie aventi rilievo esclusivamente locale, per la gravità dei fatti, l'allarme sociale generato, la qualità dei soggetti coinvolti e la necessità di evitare la diffusione di notizie errate; la valutazione della sussistenza di tale requisito va effettuata in concreto e si ritiene vada rimessa alla valutazione del dirigente dell'ufficio.

Anche in sede di conferenza stampa, il linguaggio e le modalità comunicative dovranno essere improntati a criteri di sobrietà, continenza e sinteticità, evitando di indugiare su elogi, apprezzamenti e ringraziamenti per gli operanti delegati che implicitamente riproporrebbero il rischio di un improprio e implicito rafforzamento del valore della ipotesi accusatoria o comunque comportare, anche involontariamente, una violazione della presunzione di non colpevolezza.

1.3.2. Il coinvolgimento del magistrato titolare del procedimento nella comunicazione istituzionale

Tutti gli uffici concordano nel carattere eccezionale della presenza del PM titolare delle indagini alla conferenza stampa e ravvisano la necessità del coinvolgimento c.d. "esterno" nella particolare complessità tecnica della vicenda, da menzionare nell'atto che dispone la conferenza stampa e nella conseguente necessità di garantire risposte esatte ad eventuali domande poste durante l'incontro.

Alcuni uffici escludono che il titolare del fascicolo possa avere un ruolo attivo nella conferenza stampa ed altresì che possa rilasciare interviste o presenziare da solo alla conferenza.

Tuttavia, va riconosciuto che in alcuni casi la specificità della informazione da fornire, la complessità delle indagini e degli esiti investigativi cui si è pervenuti, la particolarità tecnica della materia e dei fatti oggetto di indagine, la possibilità che si debbano fornire

risposte accurate a quesiti posti nel corso della conferenza possono comportare una oggettiva difficoltà di esposizione da parte di persone diverse dal titolare delle indagini. In questi limitati casi può presentarsi il rischio che siano compromessi completezza, esattezza ed indispensabilità dell'informazione e quindi, in definitiva, gli stessi principi cui la comunicazione si deve conformare.

Senz'altro sussistente è il ruolo cd. "interno" del titolare del procedimento, cioè di collaborazione alla fase di predisposizione del comunicato stampa o della conferenza stampa, evitando nel primo caso di fare richiamo al suo nominativo, per evitare personalizzazioni.

1.3.3. Il rilascio agli organi di stampa di copia di atti di cui l'art. 114, comma 2, c.p.p. vieta la pubblicazione.

Sul tema del rilascio agli organi di stampa di copia di atti di cui l'art. 114, comma 2, c.p.p. vieta la pubblicazione (in particolare di copia dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare) le posizioni dei Procuratori generali divergono sensibilmente.

Da una parte, vi è chi ritiene di dover distinguere tra tale divieto e il diritto al rilascio di copie di atti previsto dall'art. 116 c.p.p. e cioè tra pubblicazione e divulgazione di atti. Tale posizione si basa sul disposto dell'art. 114, comma 7, c.p.p. che consente la pubblicazione del contenuto di atti non coperti da segreto e ritiene che l'art. 116 c.p.p., prevedendo il rilascio di copia di atti a "*chiunque vi abbia interesse*", legittimi il rilascio di copie di atti, anche consistenti nell'ordinanza cautelare, a soggetti diversi da quelli titolari di diritti processuali, tra cui i giornalisti, onde garantire da un lato il libero esercizio del diritto/dovere di informazione quale estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione e, dall'altro, il correlativo diritto della collettività ad essere informata su fatti di rilevanza pubblica. Viene però affermato che il rilascio deve avvenire con modalità tracciabili e dietro espressa richiesta dell'interessato. Si individua comunque un limite per il diritto di informazione quando possa configurarsi una lesione dei diritti delle vittime e delle

persone coinvolte nelle indagini e una ingiustificata ed illegittima comunicazione di dati personali sensibili ex d.lgs. n. 196 del 2003. In questa prospettiva, si escludono dai procedimenti nei quali la copia può essere rilasciata quelli per i reati di Codice Rosso previsti dalla legge n. 69 del 2019 e dagli artt. da 609-*bis* a 609-*undecies* c.p. e comunque si riserva al dirigente dell'ufficio la valutazione, in sede di autorizzazione al rilascio della copia, sull'opportunità di richiamare le disposizioni dell'art. 114 c.p.p., con la conseguenza che, nel rispetto del comma 2, il giornalista non potrà pubblicare integralmente l'atto "fino a che non siano concluse le indagini ovvero fino al termine dell'udienza preliminare", mentre, ai sensi del comma 7, potrà soltanto riferire in ordine al suo contenuto.

Altri Procuratori generali ritengono che in tal modo si corre il rischio dell'aggiramento surrettizio del divieto imposto dall'art. 114 c.p.p. e ritengono quindi possibile soltanto diffondere il contenuto essenziale dell'ordinanza cautelare fino a che opera il divieto di pubblicazione.

Nei precedenti orientamenti si traeva dalla mancata modifica dell'art. 114, comma 2, c.p.p., la possibilità del rilascio agli organi di informazione dell'ordinanza cautelare.

Tale soluzione interpretativa non è più percorribile a fronte della modifica intervenuta con il d.lgs. 198 del 2024 che ha comportato l'inclusione dell'ordinanza cautelare tra gli atti dei quali è vietata la pubblicazione anche parziale sino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

Si ritiene tuttavia di dover confermare l'orientamento favorevole al rilascio di copia dell'ordinanza cautelare agli organi di stampa quali soggetti interessati, ai sensi dell'art. 116, comma 1, c.p.p., quando facciano valere l'esercizio del diritto di cronaca, sia pure con le cautele di seguito specificate.

La soluzione affermativa è coerente con la mancanza di un divieto di rilascio di copia e con la chiara distinzione tra divulgazione e pubblicazione dell'atto che si evince dall'art. 116, comma 3, c.p.p. secondo cui "*il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114*".

La stessa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 29 luglio 2026, del resto, trae dalla mancanza di un espresso divieto la condivisibile affermazione, "*a fortiori*" replicabile per gli orientamenti di questo Ufficio, che "*le linee guida non possono quindi essere poste, di per sé, a fondamento del rigetto di una richiesta di rilascio di copia che sarebbe consentita secondo la disciplina codicistica*".

Vanno altresì tenuti presenti, a sostegno della soluzione affermativa, il *favor* dell'ordinamento verso il diritto di cronaca e, quanto ai rapporti tra soggetti giurisdizionali ed organi di stampa, l'affidamento nella responsabilità del giornalista al rispetto della legge e del codice deontologico (cfr. il parere del Garante 6 maggio 2004 su *Privacy e giornalismo*).

Tale affidamento, però, non può operare in modo acritico e indiscriminato, ma richiede l'osservanza di stringenti cautele.

Appare a tal fine opportuna l'adozione di soluzioni organizzative per tracciare le richieste di copia da parte degli organi di stampa e che prevedano l'indicazione, da parte del richiedente, dei profili di interesse pubblico all'informazione che giustificano l'esercizio del diritto di cronaca, in ragione della qualità dei soggetti interessati o della natura dei fatti contestati (per tale valutazione e la relativa casistica è utile il riferimento alla giurisprudenza, civile e penale, sull'esercizio del diritto di cronaca).

In mancanza di tale indicazione, ovvero di uno specifico interesse pubblico alla diffusione della notizia, la richiesta di copia va respinta per mancanza delle condizioni per il rilascio previste dall'art. 116 c.p.p.

Nel caso di atti a contenuto soggettivamente plurimo, in cui l'interesse pubblico alla notizia riguardi solo alcuni degli indagati in ragione della loro qualità o dei fatti commessi, sembra opportuno il rilascio di copia parziale od "omissata" al fine di prevenire la diffusione di fatti riservati o relativi a persone che non rivestono posizioni di interesse pubblico.

Particolare cautela va poi osservata nel caso di richiesta relativa ad atti contenenti i dati personali che, secondo l'art. 52 del Codice della Privacy, vanno omessi nella diffusione di provvedimenti giudiziari (i "*dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai*

quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone").

La norma è espressione del chiaro intento del Legislatore di considerare in questi casi prevalenti rispetto al diritto di cronaca le esigenze di riservatezza dei soggetti indicati (cui vanno assimilate le vittime del reato particolarmente vulnerabili).

Anche se il citato art. 52 richiede l'oscuramento dei dati, sembra necessario valutare se tale soluzione sia sufficiente a garantire la tutela dei prevalenti interessi dei soggetti "deboli", apparendo opportuno, in caso contrario, rigettare la richiesta di copia degli atti (tale soluzione appare in generale prudente nei casi di misura cautelare relativa a reati di "Codice Rosso").

In ogni caso, il *favor* verso il diritto di cronaca e l'affidamento sul rispetto di tale divieto da parte degli organi di stampa vanno supportati da una stringente vigilanza da parte del Procuratore della Repubblica su eventuali inosservanze e violazioni penalmente rilevanti.

Utile, sia per la definizione dei criteri di accesso alla copia degli atti di cui è vietata la pubblicazione, sia per la definizione dei limiti e delle modalità di diffusione delle notizie che da essi si traggono, è l'adozione di protocolli tra uffici giudicanti e requirenti di primo grado con gli ordini dei giornalisti, funzionali a soddisfare l'esigenza di garantire ai giornalisti accreditati un accesso trasparente e regolato agli atti giudiziari di interesse pubblico (si rinvia, più diffusamente, al paragrafo 4.1.).

1.4. La comunicazione nei procedimenti riguardanti più uffici

Nulla cambia in caso di indagini coordinate e coinvolgenti più Uffici giudiziari, ove nonostante il coordinamento investigativo può verificarsi che i tempi di definizione delle indagini preliminari possono non coincidere, così come i tempi di risposta degli uffici dei Giudici delle indagini preliminari.

Ove non possa procedersi ad una comunicazione iniziale contestuale per la differente tempistica venutasi a determinare, è ovviamente escluso che possano essere oggetto di

divulgazione notizie la cui conoscenza possa pregiudicare le indagini preliminari in corso di definizione in altro ufficio e dunque l'unica soluzione possibile rimane quella di astenersi da qualsiasi comunicazione.

Diversamente deve concludersi per la comunicazione di aggiornamento, atteso che - una volta effettuata la *discovery* in tutti gli uffici coinvolti dal coordinamento - i doveri di aggiornamento dipendono dall'evoluzione delle indagini nei singoli procedimenti e quindi, fermi gli obblighi di coordinamento imposti dagli artt. 371 e 371-*bis* c.p.p. e salvo il rispetto del segreto investigativo ove ancora sussistente per alcuni atti di indagine, su ogni singolo Ufficio graveranno gli oneri di aggiornamento riguardanti gli indagati sottoposti a procedimento penale pendente presso il proprio ufficio.

2. La comunicazione da parte della polizia giudiziaria

Alcuni Procuratori generali ritengono che non sia vietata una comunicazione di iniziativa e autonoma della polizia giudiziaria sino all'instaurazione del procedimento penale mentre, successivamente a tale momento, essa deve essere autorizzata dal capo dell'ufficio di Procura.

Quanto al momento a partire dal quale la polizia giudiziaria debba ritenersi soggetta ad autorizzazione da parte del dirigente dell'ufficio di Procura, si ritiene opportuno che le Procure generali sollecitino le singole Procure del distretto all'emanazione di direttive alla polizia giudiziaria contenenti le disposizioni da osservare già a partire dal momento dell'arresto in flagranza e/o fermo, attività di iniziativa della polizia giudiziaria che comunque presuppone una interlocuzione immediata con l'ufficio di Procura nonché in ogni caso anche dal momento della perquisizione e sequestro, se ad essa voglia farsi seguire una comunicazione agli organi di stampa, prevedendo che la polizia giudiziaria possa procedere solo se autorizzata dal Procuratore della Repubblica.

Quanto al linguaggio ed alle modalità che devono essere adottate dalla polizia giudiziaria, ugualmente pare necessario che la suddetta direttiva, o la singola autorizzazione rilasciata caso per caso, specifichi l'opportunità dell'utilizzo di un

linguaggio neutro e rispettoso della presunzione di innocenza, menzionando esplicitamente il divieto di diffusione di fotografie ed immagini di persone in manette o riprese nel corso degli arresti ed ogni altra che sia lesiva della dignità e della riservatezza nonché di omettere la menzione del nominativo del sostituto impegnato nelle indagini, riferendo impersonalmente l'attività all'Ufficio di Procura.

Nulla esclude la partecipazione congiunta della polizia giudiziaria alla conferenza stampa tenuta dal dirigente dell'ufficio di Procura mentre l'indizione di autonome conferenze stampa da parte della polizia giudiziaria andrà anch'essa sottoposta ad autorizzazione scritta del dirigente dell'ufficio di Procura che specifichi anche in tal caso l'interesse pubblico che la giustifica; l'atto motivato di autorizzazione è infatti espressamente previsto dal comma 3-*bis* dell'art. 5 del d.lgs. 106 del 2016.

Alcuni uffici hanno poi evidenziato come esuli dalla previsione normativa, salvo che non diano luogo successivamente a specifiche comunicazioni di reato a carico di soggetti individuati o in atti di arresto in flagranza o fermo, attività delle forze dell'ordine quali: attività di controllo e prevenzione del territorio; controlli stradali per infrazioni al codice della strada; interventi a seguito di incidente stradale; attività di ordine pubblico o attività amministrative; interventi a seguito di rinvenimento di persone decedute in ordine alle quali sia da escludere la sussistenza di reati; attività che si traducano in annotazioni o note destinate ad essere iscritte a Mod. 45; in tali ipotesi non sarebbe necessaria l'autorizzazione preventiva del Procuratore per la diffusione di informazioni da parte della polizia giudiziaria; si tratta infatti informazioni che "fotografano" solo un dato di cronaca, rispetto alle quali sembra difficilmente porsi un problema di rettifica/aggiornamento.

3. La comunicazione di aggiornamento

Si è detto come la centralità della tutela reputazionale della persona imponga di affrontare la comunicazione istituzionale sotto un profilo dinamico, facendosi carico della informazione anche dei successivi sviluppi di una notizia.

Il tema va affrontato sotto diverse prospettive.

3.1. Fonte dell'obbligo di aggiornamento

La maggior parte degli uffici di Procura generale concordano sulle condizioni in presenza delle quali sorga l'obbligo della comunicazione di aggiornamento nel senso di ravvisarlo soltanto:

- nel caso in cui l'Ufficio di Procura ha comunicato il nominativo dell'indagato.
- con riferimento alle notizie che incidono in senso favorevole sul profilo reputazionale, e dunque – ad esempio – non con riferimento a notizie quali una scarcerazione per decorrenza dei termini cautelari, la sostituzione e/o modifica di una misura cautelare ed invece senz'altro nel caso di archiviazione, revoche e annullamento di misure cautelari o sensibile modificazione in senso favorevole all'indagato del quadro probatorio inizialmente divulgato.

Non altrettanto univoca è la risposta sul rapporto intercorrente tra comunicazione iniziale e di aggiornamento, ovvero se l'obbligo della seconda sorga soltanto se l'ufficio di Procura ha effettuato la prima ovvero ha consegnato la copia dell'O.C.C. (per gli uffici che lo ritengono possibile) o ancora nel caso in cui il nominativo dell'indagato, indipendentemente dalla comunicazione istituzionale, sia già stato pubblicato sugli organi di stampa, ovvero siano stati forniti dati idonei a consentire l'identificazione dei soggetti coinvolti o, ancora, quando comunque per il ruolo o la carica ricoperti (ad es. Sindaco di...presidente di...) l'indagato sia facilmente identificabile.

Si deve ritenere che l'obbligo di aggiornamento possa esigersi nel solo caso in cui l'ufficio di Procura abbia in precedenza effettuato una comunicazione nella fase delle indagini preliminari contenente l'indicazione nominativa della persona coinvolta. Non così per l'eventualità (peraltro di difficile configurazione nella pratica) in cui abbia proceduto al solo rilascio di copia dell'O.C.C.

Prevedere l'insorgenza di analogo obbligo anche ove tale comunicazione iniziale nominativa non sia avvenuta pare rappresentare una estensione dell'obbligo eccessiva ed inesigibile.

Altrettanto a dirsi nel caso in cui la divulgazione sia avvenuta autonomamente da parte degli organi di stampa o provenga dalla polizia giudiziaria anche se a seguito di autorizzazione della Procura. Nonostante in quest'ultimo caso il comunicato debba essere conservato dalla segreteria dell'ufficio di Procura, si tratta sempre di un'attività comunicativa che non è stata effettuata dall'Ufficio e della quale pertanto esso non può essere chiamato a rispondere.

3.2. Modalità della comunicazione di aggiornamento

Quanto alle modalità della cd. comunicazione di aggiornamento, si ritiene che vada improntata al principio di tempestività, essenzialità e simmetria informativa (collocazione e visibilità proporzionate alla comunicazione iniziale, medesimo canale, pari evidenza ecc.) da intendersi in senso sostanziale e non formale, ragione per la quale se la comunicazione iniziale è avvenuta tramite conferenza stampa, l'aggiornamento non deve per forza seguire tale modalità, pur dovendosi operare garantendo massima diffusività alla notizia. In tal senso deve intendersi il concetto di "simmetria informativa", prevedendo dunque che l'aggiornamento venga effettuato comunicando la notizia attraverso l'utilizzo di canali di comunicazione della stessa ampiezza di quelli utilizzati per la comunicazione iniziale, anche se non necessariamente dello stesso tipo, non essendo nella disponibilità dell'ufficio (salvo il caso di utilizzo del sito istituzionale) disporre del "modo" con cui i media ritengono di recepire (e quindi diffondere) l'informazione correttiva. Il linguaggio adottato dovrà essere neutro, non polemico e non difensivo.

3.3. Perimetro temporale – diritto di rettifica – criticità di gestione del monitoraggio

Pare adeguato confinare il perimetro temporale entro il quale ravvisare degli oneri di aggiornamento da adottare d'ufficio all'interno della fase delle indagini preliminari, sino all'adozione dei provvedimenti costituenti i due possibili epiloghi di tale fase, ovvero la richiesta di archiviazione o l'esercizio dell'azione penale. All'interno di tale spazio temporale l'onere di aggiornamento d'ufficio va ravvisato non solo con riferimento ai due epiloghi succitati bensì pure per i provvedimenti di revoca e/o annullamento di misure cautelari o comunque di sostanziale modifica del quadro probatorio che determini un sostanziale alleggerimento della posizione dell'indagato. Concluse le indagini preliminari, l'adozione di una comunicazione di aggiornamento dovrà essere valutata nel caso in cui pervenga una richiesta in tal senso dell'interessato. Vanno pertanto escluse dal novero delle notizie favorevoli all'indagato di cui è doveroso effettuare di iniziativa la comunicazione di aggiornamento le pronunce di proscioglimento, che intervengono in una fase successiva all'esercizio dell'azione penale.

Tale soluzione unisce alla congruità dello spazio temporale entro cui può esigersi dall'Ufficio l'onere dell'aggiornamento, il vantaggio di rimettere alla parte interessata il giudizio sull'utilità di un rinnovato passaggio della notizia sugli organi di stampa, aspetto che – pur quando si tratti di notizia favorevole al richiedente - potrebbe avere effetti comunque pregiudizievoli per l'interessato, riattivando a distanza di tempo la pubblicità della notizia.

Ulteriore strumento rimesso nella disponibilità del privato rispetto alle notizie di stampa che lo riguardano è il diritto di rettifica, previsto dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. 188/2021 che riconosce al privato leso dalla violazione della presunzione di non colpevolezza di richiedere all'autorità pubblica la rettifica della dichiarazione stessa. Va escluso anzitutto che tale rettifica possa essere assimilata a quella prevista dalla disciplina della stampa di cui alla legge n. 47 del 1948 che al suo art. 8 prevede l'obbligo di pubblicare gratuitamente «le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o

affermazioni da essi ritenuti lesivi del la loro dignità o contrari a verità"; va riconosciuto, invece, un sindacato dell'autorità giudiziaria sulla sussistenza del diritto nei singoli casi, da operare tenendo conto della modalità con la quale la notizia è stata comunicata dall'autorità giudiziaria (ad es. escludendo la sussistenza di un diritto alla rettifica ove non vi sia stata comunicazione del nominativo dell'interessato da parte dell'Ufficio).

Molti uffici segnalano infine le prevedibili difficoltà legate alla gestione del monitoraggio necessario a garantire il dovuto aggiornamento, per la carenza di risorse materiali ed umane.

Si comprendono le difficoltà di gestione del meccanismo comunicativo di aggiornamento e si condivide la preoccupazione per il rischio, da più uffici segnalato, che la gravosità della comunicazione di aggiornamento induca ad assumere un atteggiamento di chiusura, a scapito della completa e corretta informazione sui procedimenti la cui conoscenza è di pubblico interesse.

Pur rimettendo all'autonomia dei singoli dirigenti la scelta delle modalità organizzative più funzionali a farsi carico degli oneri comunicativi, nei limiti degli obblighi di aggiornamento sopra evidenziati, si segnala come più Uffici hanno operato su un duplice fronte, da un lato con il coinvolgimento del titolare del procedimento, che va onerato dell'obbligo di comunicare le variazioni favorevoli che intervengono nella posizione, dall'altro prevedendo dei meccanismi di "alert" sia materiale (nella copertina del fascicolo) che telematico (con annotazione in APP) con il quale contrassegnare il procedimento per il quale vi è stata comunicazione iniziale, onde garantire il flusso comunicativo di aggiornamento sia da parte del titolare del fascicolo che della sua segreteria.

Senz'altro utile l'istituzione di un registro informatico o di una sezione all'interno del sito web dell'ufficio, ove annotare il numero di procedimento penale ove sono state effettuate comunicazioni istituzionali, da aggiornare a cura della segreteria dell'ufficio.

4. Il recepimento dell'assetto comunicativo istituzionale sui procedimenti penali nei criteri organizzativi dell'ufficio

4.1. Quadro generale

Non univoca è la risposta degli uffici di Procura generale sulla necessità di prevedere l'inserimento nei criteri organizzativi degli uffici di una sezione relativa agli obblighi e responsabilità in materia di comunicazione istituzionale, pur condividendo tutti la necessità di sensibilizzare i magistrati dell'ufficio sul tema.

Sul punto, si ritiene opportuno lasciare la massima libertà ai dirigenti degli uffici sul tema, riservando l'approfondimento della questione all'esito di una verifica delle esperienze maturate dai singoli uffici.

Pare senz'altro opportuno, comunque, che dal dirigente dell'ufficio, sia di Procura generale che dei singoli uffici del distretto, venga emanata una direttiva sulla materia, da diramare anche alla polizia giudiziaria, che indichi le modalità di gestione della comunicazione nonché i principi basilari cui la stessa deve essere improntata.

Come anticipato nel paragrafo 1.3.3., va senz'altro considerata con favore l'adozione di protocolli tra uffici giudicanti e requirenti di primo grado con l'ordine degli avvocati, la camera penale e l'ordine dei giornalisti, funzionali a soddisfare l'esigenza di garantire ai giornalisti accreditati un accesso trasparente e regolato agli atti giudiziari di interesse pubblico.

Una esperienza in tal senso è stata già percorsa da alcuni uffici giudiziari.

In un caso, l'adozione del protocollo nel 2025 è avvenuta all'esito di un confronto tra magistrati, avvocati e giornalisti e di una ponderata riflessione sul rapporto tra presunzione di innocenza ed il diritto a una corretta informazione, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie. È senz'altro vero che l'accesso diretto agli atti non coperti da segreto migliora la qualità delle cronache, riducendo il rischio di notizie errate e la spettacolarizzazione dei processi.

Ad analoghe finalità risponde l'iniziativa percorsa da una Procura generale, ove è stato istituito un osservatorio regionale sull'attuazione del d.lgs. 188/2021 con riferimento

alla diffusione di informazioni su procedimenti penali, avente l'obiettivo di proseguire il confronto tra magistratura requirente e mondo dell'informazione, al fine di individuare le migliore modalità di attuazione della normativa e di migliorare la qualità della redazione dei comunicati e, più in generale, delle forme di comunicazione aventi ad oggetto procedimenti penali. Dell'Osservatorio fanno parte il Procuratore generale, i Procuratori della Repubblica del distretto, il Presidente dell'ordine dei giornalisti e rappresentanti della stampa regionale, secondo una formula che consente un confronto stabile tra istituzione giudiziarie e professionisti dell'informazione. La connotazione dinamica dell'iniziativa pare idonea a garantire il monitoraggio dell'attività svolta ed il confronto e la condivisione delle criticità applicative, senz'altro utili per il costante miglioramento della comunicazione istituzionale.

4.2. Responsabilità della comunicazione istituzionale e deleghe da parte del Procuratore

Come già osservato nei precedenti orientamenti, la delicatezza degli interessi di rango costituzionale coinvolti nella materia della comunicazione istituzionale impone di ritenere comunque responsabile il capo dell'Ufficio della quantità, qualità e trasparenza e completezza dell'informazione giudiziaria comunque proveniente dal suo ufficio.

Per tale ragione la maggior parte degli Uffici ritengono che la delega in tale settore costituisca ipotesi eccezionale e perciò scarsamente percorsa, che si giustifichi solo con riferimento ad Uffici di grandi dimensioni, in tal caso in favore di colleghi con funzioni semi-direttive, e per settori di attività; il rilascio di delega da parte del capo dell'ufficio viene riservata al caso di assenza/impedimento del capo dell'ufficio ed a favore di soggetti specificamente individuati sulla base di accertate competenze o attitudini.

Non è da escludere che il Capo dell'Ufficio, anche se di dimensioni medio-piccole, possa delegare uno o più magistrati dell'Ufficio per le comunicazioni sia dell'intera

attività dell'Ufficio sia di specifici ambiti di attività o di singoli affari, adottando un provvedimento motivato delle ragioni della scelta.

Tale potere di delega incontra due limiti.

È ovviamente esclusa la possibilità di delegare in modo stabile alla comunicazione sul singolo fascicolo il magistrato che ne è titolare.

Va senz'altro riservata al Procuratore (salvo il caso di suo impedimento) la comunicazione cd. reattiva, sia con riferimento alla necessità di correggere interpretazioni errate o dannose per l'efficacia delle indagini e la tutela dei diritti delle persone coinvolte che ove si tratti di intervenire a tutela dell'immagine dell'ufficio.

4.3. Tracciabilità delle decisioni comunicative

Tutti gli uffici hanno istituito una raccolta/registro cronologico dei provvedimenti relativi ai rapporti con gli organi di informazione, in alcune sedi sia cartaceo che digitale, destinato a comprendere i provvedimenti di autorizzazione delle conferenze stampa, dei comunicati stampa, delle autorizzazioni alla polizia giudiziaria in materia, registro conservato presso la segreteria del Procuratore della Repubblica e presso le Procure generali.

Si tratta senz'altro di prassi virtuosa, così come quella di inserire in tale raccolta anche i provvedimenti di diniego delle richieste di conferenza stampa/comunicati stampa avanzate dalla polizia giudiziaria o gli stessi comunicati stampa diramati da quest'ultima su autorizzazione del capo dell'ufficio nonché i supporti informatici della videoregistrazione delle conferenze stampa tenute.

5. Attività formative sui principi di comunicazione istituzionale sul procedimento penali a livello distrettuale

Tutti gli uffici concordano sulla funzionalità di una attività formativa sia a livello locale che nell'ambito dell'attività svolta dalla Scuola Superiore della Magistratura in materia di comunicazione istituzionale, aperta al coinvolgimento di professionisti del settore

della comunicazione. Alcuni uffici hanno già svolto o preannunciato iniziative formative a livello decentrato anche con il coinvolgimento dell'ordine dei giornalisti ed hanno suggerito condivisibili temi di sicuro interesse ed utilità per una corretta comunicazione quali: tecniche di redazione di comunicati in forma sobria, impersonale e verificabile, per garantire la conformità alla presunzione di innocenza; rischi di decontestualizzazione e permanenza online delle notizie; tecniche di rettifica e aggiornamento; identità digitale del magistrato; rapporto con i media e con la polizia giudiziaria; specificità della lesione reputazionale nell'ambiente digitale e la permanenza delle notizie *online*.

Senz'altro proficuo è il coinvolgimento nell'attività formativa della polizia giudiziaria, necessario alla diffusione di una comune cultura dei principi della comunicazione istituzionale e modalità del suo esercizio, anche favorendo iniziative volte ad istituire un confronto periodico sulla corretta comunicazione che coinvolga i magistrati del Distretto, aperto all'avvocatura, agli organi di stampa e con la partecipazione di esperti dei meccanismi in materia di comunicazione, funzionale ad un confronto sul linguaggio scritto e verbale da utilizzare nei provvedimenti e nelle esposizioni verbali.

5.1. Gli incontri del dirigente dell'ufficio con la stampa

Alcuni uffici hanno sottolineato la previsione nelle linee guida di una terza categoria di comunicazione (diversa dai comunicati e le conferenze stampa), quella degli "incontri del Dirigente dell'ufficio con la stampa" ritenendo che possano essere funzionali a trasmettere notizie su eventi che si pongono al di sotto della soglia di rilevanza che possa giustificare le altre due forme comunicative ma comunque idonei a soddisfare una esigenza di informazione su quanto accaduto in ambito cittadino o del circondario (es.: arresti in flagranza o fermi, sinistri stradali, infortuni sul lavoro), in ossequio alle previsioni degli articoli 6 e 14 del codice deontologico dei magistrati.

A riguardo, si sottolinea il riferimento delle linee-guida ad incontri con la stampa nei quali presentare i risultati conseguiti dall'ufficio, in una sorta di "*bilancio o rendiconto*

di responsabilità sociale" già sollecitati nei precedenti orientamenti in quanto utili a garantire quanto più possibile la trasparenza dell'azione giudiziaria, informando la collettività sulle complessive attività dell'uffici.

5.2. La comunicazione del singolo magistrato

La sobrietà anche digitale del magistrato costituisce attuazione dei doveri di correttezza, riserbo e equilibrio affermati dall'art. 1 del d.lgs. 109/2006. Al riguardo appare importante una formazione anche all'interno degli uffici riguardante la comunicazione individuale del magistrato e l'uso da parte del medesimo dei *social media*, concentrando l'attenzione sulla distinzione tra comunicazione istituzionale dell'ufficio e comunicazione personale, in modo che quest'ultima sia esercitata con particolare cautela ove si affrontino tematiche professionali e giudiziarie che possano interferire con procedimento penali e con l'immagine di imparzialità dell'ufficio.

6. La comunicazione delle Procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

In generale tali uffici, in ragione delle peculiarità della competenza minorile e del vincolo normativo imposto dall'art. 13 del DPR 448/99, adottano una prassi di estremo rigore, evitando sistematicamente conferenze stampa e riducendo al minimo, se non escludendo, l'utilizzo di comunicati, al fine di garantire la totale riservatezza sull'identità dei minori coinvolti, ponendosi in una dimensione di maggiore restrittività rispetto alle linee guida generali applicabili agli Uffici ordinari, pur nella consapevolezza dell'esigenza delle forze dell'ordine di rendere la cittadinanza consapevole che i reati commessi dai minorenni non godono di alcuna area di impunità. Va senz'altro esclusa la possibilità di diffondere e/o rilasciare copia a soggetti diversi dalle parti processuali aventi diritto, dei provvedimenti giudiziari che coinvolgano minorenni.

Viene segnalata da una Procura minorile l'opportunità dell'adozione di orientamenti anche nei procedimenti in materia di famiglia e tutelare. Il dato appare meritevole di attenzione e sarà oggetto di futuro approfondimento onde raccogliere le esperienze sul punto e definire modalità comunicative uniformi.

7. La vigilanza di cui all'art. 6 d.lgs. 106/2006

Riguardo alle modalità di esercizio della funzione di vigilanza del Procuratore generale sulle comunicazioni di cui all'art. 5 del d.lgs. 106/2006, si rileva come appaia particolarmente funzionale l'istituzione preso le Procure del distretto della raccolta/registro cronologico dei provvedimenti relativi ai rapporti con gli organi di informazione, in alcune sedi sia cartaceo che digitale, per il cui contenuto si rimanda al par. 4.2.

Senz'altro tale registro assicura:

- *ex post* la verificabilità delle decisioni comunicative e la consultabilità in autonomia da parte della Procura generale, d'ufficio o in caso di segnalazione da parte di soggetti che lamentino presso l'Ufficio distrettuale il mancato rispetto dei doveri di comunicazione, ed è in grado di consentire una efficace e completa istruttoria, onde poter fornire adeguato riscontro al cittadino, nonché nel caso sia necessario approfondire l'esame ai fini disciplinari e/o di qualsivoglia verifica dovesse rendersi necessaria,
- in ogni momento, il monitoraggio degli assetti comunicativi in uso agli uffici del distretto, al fine di suggerire interventi volti ad uniformarli in senso migliorativo.

L'attività di raccolta potrà agevolare inoltre la rilevazione statistica del Ministero della Giustizia prevista dall'art. 5 del d.lgs. 188/2021.

Altrettanto funzionale può essere l'istituzione di cartelle condivise distrettuali tra la Procura generale e le Procure del distretto, implementate da queste ultime con i provvedimenti in materia di comunicazione, che snelliscono la procedura di acquisizione dei dati sulla comunicazione.

L'acquisizione di tali dati effettuata dagli uffici del distretto in occasione della raccolta generale annuale dei dati per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, accompagnata da una sintetica relazione avente la stessa periodicità, costituisce una tempistica adeguata a garantire l'esercizio efficace del dovere di vigilanza da parte della Procura generale, ponendolo altresì nelle condizioni di relazionare poi a questo ufficio secondo le previsioni dell'art. 6 del d.lgs. 106/2006.

È sicuramente da escludere che debba essere autorizzata dal Procuratore generale o a lui trasmessa la singola "comunicazione", non avendo questi in via generale alcun potere di sindacato preventivo.

È naturalmente doveroso informare il Procuratore generale delle vicende più rilevanti, indipendentemente dalla comunicazione pubblica, così come una preventiva consultazione del medesimo, nell'ambito dei rapporti di leale collaborazione in casi di particolare rilevanza o complessità, conservano traccia di tali interlocuzioni.

Roma, 17 novembre 2026

L'Avvocato generale
Pasquale Fimiani

Il Procuratore generale
Pietro Gaeta